



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, in particolare, l’articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTA** la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L’Aja il 29 maggio 1993;

**VISTA** la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l’altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all’attuazione della sopraindicata convenzione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, in particolare, l’articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia sono state delegate, tra l'altro, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

**VISTO** l'art. 1, co. 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che a far data dall'anno 2016 ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali: *“Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali...» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016”*;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante *“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”*, in particolare, l'art. 1, co. 345, che ha disposto l'incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

**VISTA** la citata legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha reso obbligatorio l'intervento degli enti autorizzati nelle procedure di adozione internazionale disponendo all'art. 31, co. 1, che *“Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter”*, nonché ha regolato, al co. 3, i compiti degli Enti autorizzati;

**PRESO ATTO** che la legge n. 184/1983 ha altresì disposto all'art. 39-ter, co. 1 lett d), che *“Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) non avere fini di lucro”*;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTA** la legge 4 agosto 2017 n. 124, in particolare l'art. 1, co. 125-129, in base al quale gli Enti autorizzati beneficiari dei contributi devono pubblicare *online* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**PRESO ATTO** che lo stato d'emergenza ha decorrenza dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi della situazione di emergenza dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126 e il ; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2020 recante «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2020, n. 127;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020 n. 147;

**CONSIDERATO** che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le misure restrittive conseguentemente adottate incidono sull'operatività degli Enti autorizzati dalla CAI, bloccando e/o limitando le attività collegate alle procedure di adozione internazionale;

**CONSIDERATO** che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, una consistente riduzione delle adozioni internazionali potrebbe comportare per gli Enti autorizzati, che operano in tale settore, problemi di liquidità che rischiano di comprometterne le attività;

**CONSIDERATO** che, per il ruolo svolto dagli Enti autorizzati quali attori indispensabili nell'ambito delle politiche della famiglia e a favore dell'infanzia abbandonata, la cessazione o una significativa riduzione della loro attività comporterebbe danni irreversibili per tutto il sistema delle adozioni internazionali e, dunque, anche per i minori che ogni anno vengono adottati dalle coppie italiane;

**RAVVISATA** l'esigenza di porre in essere un intervento tempestivo per scongiurare il suddetto rischio, fornendo un contributo agli Enti autorizzati, che, avendo registrato una consistente diminuzione delle loro consuete entrate, in particolare nel periodo di vigenza delle misure maggiormente restrittive coincidente con il mese di aprile 2020, non dispongano delle risorse finanziarie necessarie ad affrontare i costi strettamente correlati all'attività di supporto delle adozioni internazionali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**RAVVISATE**, quindi, la necessità e l'urgenza di sostenere con specifiche misure e con interventi immediati gli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**ACCERTATA** la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie nell'ambito delle disponibilità di bilancio sul cap. 518 *"Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali"* del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2020;

### **DECRETA**

#### **Art. 1.**

Agli Enti autorizzati ai sensi dell'art. 39-ter della legge n.184/1983 è riconosciuto un contributo economico, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a copertura dei costi correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali sostenuti nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, alle condizioni e secondo la procedura stabilite dall'avviso allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

#### **Art. 2**

Le risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente Decreto ammontano complessivamente ad euro 2.350.000,00 a valere sul cap. 518 *"Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali"* del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2020.

Roma,

23 GIU, 2020

Elena Bonetti



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri* *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

## **Avviso**

**per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19**

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. Il presente Avviso disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 24 il contributo da riconoscere agli enti autorizzati, ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.184, allo svolgimento di procedure di adozione internazionale, per la copertura dei costi sostenuti durante l'emergenza sanitaria da COVID 19.

### **Art. 2**

#### **Destinatari**

1. Possono accedere al contributo gli Enti autorizzati, ai sensi dell'art. 39 -ter della legge n.184/1983, a condizione che:
- a) operino in Paesi in cui la normativa prevede l'adozione internazionale e non abbiano sospeso le adozioni internazionali;
  - b) abbiano concluso adozioni o abbiano ricevuto incarichi nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda;
  - c) non risultino destinatari di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della CAI o risultino in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca dei contributi concessi;
  - d) non siano stati assoggettati a liquidazione coatta amministrativa in base al d. lgs. n. 112/2017;
  - e) possiedano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - f) non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ad obblighi tributari e fiscali.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

2. Gli Enti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 potranno accedere al contributo a condizione che l'ammontare delle entrate relative alle adozioni del mese di aprile 2020 abbia registrato complessivamente una diminuzione di almeno un terzo rispetto all'ammontare delle entrate relative alle adozioni del mese di aprile 2019.

### **Art. 3**

#### **Costi ammessi al contributo**

1. Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.

2. Qualora l'ente svolga attività di adozione internazionale in via non esclusiva, ai fini del comma 1 sono considerati correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali anche i costi generali sostenuti dall'ente, in misura pari alla percentuale delle spese sostenute per l'attività di supporto alle adozioni internazionali effettivamente svolta rispetto al totale delle spese. Tale percentuale deve essere dichiarata e sottoscritta nell'istanza di contributo dal legale rappresentante dell'Ente autorizzato. I costi di cui si chiede l'ammissione si presumono generali, salvo che l'ente non fornisca dimostrazione della loro esclusiva riferibilità all'attività di supporto alle adozioni internazionali.

3. I costi saranno ammessi al contributo solo se già sostenuti dall'ente al momento della presentazione della domanda.

4. I costi di cui ai commi precedenti sono ammessi al contributo a condizione che il richiedente non abbia usufruito, per i medesimi, di altri sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, né abbia presentato domanda per l'accesso a detti sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, fatta salva l'ipotesi che l'istanza sia stata respinta.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

5. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti costi, se e nella misura in cui siano correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali:

- 1) interventi di sanificazione degli ambienti;
- 2) acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- 3) acquisto o noleggio di beni e servizi;
- 4) canone di locazione delle sedi;
- 5) rate di mutuo o altri oneri finanziari;
- 6) bollette e utenze relative alle sedi;
- 7) canone software;
- 8) spese per il personale;
- 9) spese di viaggio e di soggiorno all'estero;
- 10) corsi di formazione;
- 11) spese di informazione e pubblicità;
- 12) contributi previsti dalle normative locali dei paesi esteri per il mantenimento dell'accreditamento/operatività;

6. Sono ammessi anche i costi di cui al comma 5 inerenti a sedi estere situate in Paesi nei quali l'Ente abbia concluso almeno una procedura di adozione internazionale nei due anni precedenti la pubblicazione del presente avviso.

7. I costi di cui al comma 5 saranno ammessi al contributo a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari tracciabili (mandati di pagamento, bonifici, assegni non trasferibili, etc.).



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

8. Nel caso in cui risulti, dalla documentazione presentata, un ammontare di spese inferiori a quelle richieste, il contributo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, ritenute ammissibili.

10. Laddove le domande prevedano anche costi non ammissibili al contributo si procederà all'accoglimento parziale delle stesse, limitatamente alle voci di costo ritenute ammissibili dal presente Avviso.

### **Art. 4**

#### **Entità del contributo**

1. L'importo massimo erogabile, onnicomprensivo di ogni spesa ed onere, è pari a euro 50.000,00 per ciascun Ente.

2. In ogni caso, l'importo erogabile non potrà eccedere la differenza (risultante dalla documentazione contabile) tra le spese sostenute e le entrate percepite, a qualsiasi titolo, dall'ente dal 1° febbraio 2020 al momento della presentazione della domanda.

### **Art. 5**

#### **Domanda di concessione del contributo**

1. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire tramite il sistema informativo della Segreteria Tecnica della CAI denominato "SVEVA-Gestionale Enti" e potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della CAI [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it) e fino al 31 agosto 2020, fermo restando che le spese devono essere riferite al periodo 1° febbraio 2020 - 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine sopra indicato; a tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

2. Nell'arco di tempo di cui al comma 1, ciascun Ente potrà presentare più domande, purché la domanda successiva non sia presentata prima di 30 giorni dall'ultima e abbia ad oggetto l'ammissione al contributo di costi sostenuti nel periodo successivo alla presentazione della precedente domanda.

3. Gli Enti interessati dovranno presentare, a pena di inammissibilità:

a) domanda di concessione del contributo compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso (**All. 1**) e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a pena di esclusione, comprensiva dell'autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1. Alla domanda dovrà essere altresì allegato l'atto di nomina del legale rappresentante dell'Ente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (**All. 2**), sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a pena di esclusione, che certifichi l'elenco dei costi, l'ammontare ed il periodo in cui sono stati sostenuti nonché il possesso di ciascuno dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2;

c) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del totale delle somme richieste della durata di sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi in cui gli enti, ai sensi del comma 2 presentino più domande, la suddetta garanzia dovrà essere presentata unitamente ad ogni nuova domanda ed estesa sia temporalmente che alle ulteriori somme richieste.

4. Dopo la concessione del contributo gli Enti interessati dovranno altresì presentare, ai fini dei successivi controlli di cui all'articolo 7, una Relazione illustrativa, firmata digitalmente dal legale rappresentante indicante, per capitoli separati, ciascuno dei quali con allegata documentazione contabile di supporto, numerata e corredata da apposito indice:

- 1) l'ammontare delle entrate del mese di aprile 2020 e di quelle del mese di aprile 2019, ai fini di cui all'articolo 2, comma 2;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

- 2) l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite, a qualsiasi titolo, dall'ente dal 1° febbraio 2020 al momento della presentazione della domanda, ai fini di cui all'art. 4, comma 2;
- 3) qualora l'ente svolga attività di adozione internazionale in via non esclusiva, la percentuale delle spese sostenute per l'attività di supporto alle adozioni internazionali effettivamente svolta rispetto al totale delle spese;
- 4) l'elenco delle spese sostenute, redatto per singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nella dichiarazione di cui alla lett. b), con l'indicazione, per ciascuna voce di spesa, della data nella quale il costo è stato sostenuto e delle ragioni di indifferibilità dello stesso e con allegata documentazione (numerata e corredata da apposito indice) attestante la spesa sostenuta (fattura o documento fiscale quietanzato intestato all'Ente autorizzato e/o al suo personale già presente nel sistema gestionale in uso alla CAI, in lingua italiana o comunque tradotta) ed il mezzo di pagamento;
- 5) in caso di spese sostenute per sedi estere, la documentazione attestante la conclusione di almeno una procedura di adozione internazionale nel Paese estero nei due anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

### **Art. 6**

#### **Procedura di esame delle domande di contributo**

1. Le domande di contributo pervenute ai sensi del presente Avviso saranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di arrivo al sistema "SVEVA-Gestionale Enti", che verrà indicato dal numero di protocollo originato dal sistema.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, della sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 5 ed alla quantificazione delle somme da corrispondere.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

3. L'istruttoria avverrà sulla base della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3 e si concluderà entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del sistema informativo "SVEVA - Gestionale Enti", fatto salvo quanto previsto in caso di sospensione dei termini per il soccorso istruttorio.
4. Entro il termine di cui al comma 3 il RUP invierà al richiedente una comunicazione tramite il sistema "SVEVA-Gestionale Enti" in ordine all'esito dell'istruttoria allegando, in caso di accoglimento totale o parziale del contributo, l'atto di concessione della somma riconosciuta dalla Segreteria Tecnica e il patto d'integrità (**All. 3 e 4**). Entrambi i documenti dovranno essere firmati per accettazione dal beneficiario e restituiti all'Amministrazione entro il termine di 7 giorni dalla data di ricezione attraverso il Sistema "SVEVA-Gestionale Enti". Ricevuta la documentazione sottoscritta, la Segreteria Tecnica procederà alla liquidazione dell'importo riconosciuto ed accettato nei successivi 20 giorni, dandone informazione agli Enti autorizzati. In caso di ritardo nella liquidazione non sono dovuti gli interessi. Resta fermo quanto previsto agli articoli 7 e 8.
5. L'elenco degli Enti ammessi al contributo sarà pubblicato, sul sito istituzionale della CAI [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it), nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ogni 15 giorni. La prima pubblicazione avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
6. Alla procedura si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, tenendo specificatamente conto delle esigenze dell'Amministrazione alla celere conclusione della procedura in considerazione della natura dell'intervento e delle circostanze nelle quali esso viene attuato. In caso di soccorso istruttorio, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, in conformità all'art. 2, comma 7, della citata legge n. 241/1990, fino alla data di ricevimento delle informazioni richieste e comunque per non oltre trenta giorni.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

### **Art. 7**

#### **Controlli e verifiche**

1. Attraverso il Sistema "SVEVA-Gestionale Enti", gli Enti dovranno presentare la relazione illustrativa e i documenti di cui all'art. 5, comma 4 nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla trasmissione alla CAI dell'atto di concessione firmato ai sensi dell'art. 6, comma 4.
2. La Segreteria Tecnica della Cai, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 effettuerà i controlli per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, la veridicità della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 5 e delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., in sede di presentazione della domanda.

### **Art. 8**

#### **Decadenza e revoca del contributo**

1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio la mancata presentazione della relazione illustrativa e della documentazione di cui all'art. 5, comma 4 entro il termine stabilito dall'art. 7, comma 1, la mancanza, accertata mediante i controlli di cui all'art. 7, anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso o il venir meno anche di uno solo degli stessi, nonché l'accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci. In tali casi, si procederà alla revoca del contributo.
2. Qualora all'esito delle verifiche di cui all'art. 7 i costi ammessi al contributo risultino inferiori alle somme già erogate si procederà alla revoca del contributo limitatamente alle somme eccedenti.
3. In caso di revoca totale o parziale del contributo l'Ente è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Qualora l'Ente non provveda alla predetta restituzione si procederà all'escussione della garanzia di cui all'art. 5, comma 3, lett. c).



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

### **Art. 9**

#### **Privacy**

1. Ai Sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso.
2. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Coordinatore della Segreteria Tecnica della CAI, così come delegato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati.
4. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri – Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata [cai.segreteria@pec.governo.it](mailto:cai.segreteria@pec.governo.it)
5. L'invio della domanda di concessione ai sensi del presente Avviso presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

### **Art. 10**

#### **Altre informazioni**

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente tramite il sistema Sveva indicando nell'oggetto "*Avviso per il sostegno agli Enti autorizzati*".
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate periodicamente sul sito internet <http://www.commissioneadozioni.it/>.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

### **Art. 11**

#### **Pubblicità e trasparenza**

1. Gli atti della procedura di cui al presente Avviso sono assoggettati al vigente regime in materia di trasparenza e di pubblicità.

### **Art. 12**

#### **Obbligo di pubblicità a carico degli Enti autorizzati**

1. Gli Enti autorizzati beneficiari dei contributi devono, ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, commi 125-129), pubblicare *online* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro.

2. La Segreteria Tecnica della CAI verifica il rispetto di questi adempimenti.

### **Art. 13**

#### **Foro competente**

1. Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

### **Art. 14**

#### **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile unico del procedimento è il Coordinatore del Servizio Affari amministrativi e contabili, Dott.ssa Adriana Raffaele.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

2. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono resi disponibili sul sito istituzionale <http://www.commissioneadozioni.it/> e costituiscono parte integrante del presente Avviso. La domanda di concessione e il rimborso dei relativi costi dovrà avvenire attraverso la compilazione di detti allegati.

### **Allegati**

All. 1 domanda di concessione

All. 2 dichiarazione sostitutiva ed elenco spese

All. 3 atto di concessione/accettazione del contributo

All. 4 patto di integrità

(su carta intestata)

ALLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI  
INTERNAZIONALI  
da inviare tramite il Sistema informativo "SVEVA-  
Gestionale Enti"

### Domanda di concessione

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ente autorizzato [nome per esteso e  
sigla]..... codice  
fiscale .....  
.....  
Sede legale/indirizzo: .....tel.: .....  
Indirizzo PEC:.....indirizzo e-mail:.....

Il/La sottoscritto/a, [Nome e Cognome]....., nato/a a..... il .../.../.... nella  
sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente ..... [sigla e nome per esteso] con  
sede in [città e indirizzo] ..... iscritto all'Albo degli Enti autorizzati

### CHIEDE

di poter accedere, con riferimento all'Avviso per il sostegno agli Enti autorizzati, al contributo per i costi correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali sostenuti nel periodo compreso tra il 01/02/2020 e il \_\_\_\_\_;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni, dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e consapevole, altresì, che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporterà la decadenza dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

### DICHIARA

- di accettare e di avere piena conoscenza delle clausole dell'Avviso e del Decreto del Ministero per il sostegno agli Enti autorizzati, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19;
- di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 1 dell'Avviso e quindi:
  - 1) di operare in Paesi in cui la normativa prevede l'adozione internazionale e che non hanno sospeso le adozioni internazionali (art. 2, comma 1, lett. a) dell'Avviso);
  - 2) di aver concluso adozioni o ricevuto incarichi nei due anni precedenti a quello attuale (art. 2, comma 1, lett. b) dell'Avviso);
  - 3) di non essere destinatario di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della CAI o di risultare in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca dei contributi concessi (art. 2, comma 1, lett. c) dell'Avviso);
  - 4) di non essere assoggettato a liquidazione coatta amministrativa in base al d. lgs. n. 112/2017 (art. 2, comma 1, lett. d) dell'Avviso);

- 5) di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 2, comma 1, lett. e) dell'Avviso);
  - 6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ad obblighi tributari e fiscali (art. 2, comma 1, lett. f) dell'Avviso);
- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2 dell'Avviso e quindi che l'ammontare delle entrate relative alle adozioni del mese di aprile 2020, pari ad euro ....., ha registrato complessivamente una diminuzione di almeno un terzo rispetto all'ammontare delle entrate relative alle adozioni del mese di aprile 2019, pari a euro .....

**SI IMPEGNA**

- a sottoscrivere l'atto di concessione/accettazione del contributo nei termini stabiliti dall'Avviso e dal DM per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui ha piena consapevolezza e ne accetta il contenuto;
- a sottoscrivere il patto di integrità;
- a trasmettere la Relazione illustrativa e la documentazione di cui all'art. 3, comma 4 dell'Avviso nel termine stabilito dall'art. 7, comma 1, consapevole che la mancata trasmissione nel predetto termine comporterà la decadenza dal beneficio.

**DICHIARA INOLTRE**

di autorizzare la Presidenza del Consiglio dei ministri- Segreteria tecnica della CAI al trattamento dei dati forniti che saranno esclusivamente trattati per l'espletamento delle attività amministrative relative all'Avviso, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali aggiornato dal D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 e dal D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018, nonché dell'articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione antimafia, il sottoscritto dichiara inoltre di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età<sup>1</sup>:

Nome..... Cognome.....  
 Luogo e data di  
 nascita.....residenza.....

Nome..... Cognome.....  
 Luogo e data di  
 nascita.....residenza.....

Nome..... Cognome.....  
 Luogo e data di  
 nascita.....residenza.....

<sup>1</sup> Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione antimafia il/la sottoscritto/a comunica inoltre i seguenti dati, aggiornati alla data attuale, relativi al legale rappresentante del richiedente e a tutti i componenti dell'organo di direzione e/o dotati di poteri di rappresentanza, ivi inclusi eventuali Direttori tecnici:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Residenza</b>

**Allega:**

- 1. atto di nomina del legale rappresentante**
- 2. fotocopia di un documento di identità in regime di validità**
- 3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, allegato n. 2**
- 4. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa**

In fede,.....

FIRMA DIGITALE  
Legale rappresentante dell'Ente

(su carta intestata)

ALLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI  
INTERNAZIONALI

da inviare tramite il Sistema informativo  
"SVEVA- Gestionale Enti"

### **Dichiarazione sostitutiva ed elenco dei costi**

art. 3 dell'Avviso

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a, [Nome e Cognome]....., nato/a a..... il .../.../....  
nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente ..... [sigla e nome  
per esteso] con sede in [città e indirizzo] ..... iscritto all'Albo  
degli Enti autorizzati

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del  
28.12.2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare  
incontro in caso di false attestazioni, dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché  
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del  
DPR n. 445 del 28/12/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e consapevole, altresì, che  
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporterà la decadenza  
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

### **DICHIARA**

- di aver sostenuto i seguenti costi di cui all'art. 3 dell'Avviso:

- 1) interventi di sanificazione degli ambienti per complessivi euro ...
- 2) acquisto di dispositivi di protezione individuale per complessivi euro ...
- 3) acquisto o noleggio di beni e servizi per complessivi euro ...
- 4) canone di locazione delle sedi per complessivi euro ...
- 5) rate di mutuo o altri oneri finanziari per complessivi euro ...
- 6) bollette e utenze relative alle sedi per complessivi euro ...
- 7) canone software per complessivi euro ...
- 8) spese per il personale per complessivi euro ...

9) spese di viaggio e di soggiorno all'estero per complessivi euro ...

10) corsi di formazione per complessivi euro...

11) spese di informazione e pubblicità per complessivi euro ...

12) contributi previsti dalle normative locali dei paesi esteri per il mantenimento dell'accreditamento/operatività per complessivi euro ...

- che i costi sopra elencati sono stati sostenuti tra il 1° febbraio 2020 e il ..... 2020 e non potevano essere differiti a data successiva al 31 luglio 2020 o, in caso di proroga dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, alla diversa data di conclusione dello stato di emergenza (art. 3, comma 1 dell'Avviso);

- che, i suddetti costi, sono correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali (art. 3, comma 1 dell'Avviso);

- che l'ente svolge attività di adozione internazionale in via non esclusiva e che la percentuale delle spese sostenute per l'attività di supporto alle adozioni internazionali effettivamente svolta rispetto al totale delle spese è pari a .... (art. 3, comma 2 dell'Avviso); *[da compilare solo se si versa in questa condizione, altrimenti barrare]*

- che l'ente svolge attività di adozione internazionale in via esclusiva (art. 3, comma 2 dell'Avviso); *[da compilare solo se si versa in questa condizione, altrimenti barrare];*

- che i suddetti costi sono stati già sostenuti dall'ente al momento della presentazione della domanda (art. 3, comma 3 dell'Avviso);

- che per i medesimi costi l'Ente non ha usufruito di altri sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, né ha presentato domanda per l'accesso a detti sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, o, comunque, che la relativa domanda è stata respinta (art. 3, comma 4 dell'Avviso);

- che la precedente elencazione include anche costi inerenti a sedi estere situate in Paesi nei quali l'Ente ha concluso almeno una procedura di adozione internazionale nei due anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso (art. 3, comma 6 dell'Avviso); *[da compilare solo se si versa in questa condizione, altrimenti barrare];*

- che i suddetti costi sono stati sostenuti attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari tracciabili (bonifici, assegni non trasferibili, etc.) (art. 3, comma 7 dell'Avviso);

- che i predetti costi non sono ricollegabili al pagamento di sanzioni o all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (art. 3, comma 8 dell'Avviso);

- che l'ammontare delle spese complessivamente sostenute dall'ente a qualsiasi titolo, dal 1° febbraio 2020 al momento della presentazione della domanda è pari a euro .... e l'ammontare delle entrate

complessivamente percepite dall'ente, a qualsiasi titolo, nello stesso periodo è pari a euro .... (art. 4, comma 2 dell'Avviso);

Firma digitale del legale rappresentante  
dell'ente

## ATTO DI CONCESSIONE

La Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali (da qui in avanti "ST-CAI")  
**Codice Fiscale** -----, nella persona del Coordinatore, consiglia Anna Maria Villa,

### VISTO

il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e l'allegato Avviso per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19;

### CONCEDE

All'Ente autorizzato -----[Nome, sigla e CF] (da qui in avanti "Beneficiario"), iscritto all'Albo degli Enti Autorizzati, con sede in [ ], nella persona del rappresentante legale [ ], un contributo di euro \_\_\_\_\_

Ai fini di cui al presente atto di concessione il Beneficiario si impegna a:

1. pubblicare, ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, commi 125-129), le informazioni relative al contributo pubblico ricevuto in seguito alla presente domanda, se la somma totale concessa superi i 10.000 euro;
2. non fare istanza per l'accesso ad altri sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche per i medesimi costi per i quali ha ricevuto il contributo di cui al presente atto di concessione;
3. restituire il contributo, maggiorato degli interessi legali dalla data di concessione, nelle ipotesi di cui all'art.8 dell'Avviso per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19.

Nei casi di revoca del contributo la ST-CAI potrà procedere al recupero delle somme erogate anche mediante compensazione. In ogni caso è fatto salvo il diritto della ST-CAI al risarcimento dei danni.

La Segreteria Tecnica ha, altresì, la facoltà di adire le vie legali a tutela dei propri diritti e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Con la firma del presente atto di concessione il Beneficiario garantisce che per le spese oggetto del contributo richiesto non ha già fruito di eventuali contributi e/o agevolazioni da parte di altri enti pubblici.

Il Beneficiario si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. *mm. e ii.* A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 136/2010 è il seguente: C/C n. [ ] Presso Banca [ ]  
IBAN [ ]

Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], [codice fiscale], [funzione].

Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.



Il Beneficiario dichiara che il personale dei cui costi ha chiesto rimborso è in regola con la vigente normativa retributiva, contributiva, previdenziale e assistenziale, nonché con la normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Atto di Concessione, ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno all'Autorità giudiziaria competente, Foro di Roma.

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
Cons. Anna Maria Villa

Il Beneficiario

---

## PATTO DI INTEGRITA'

Oggetto: Avviso per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19 ai sensi del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del ...

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali

E

l'E.A. Coordinatore \_\_\_\_\_

Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante dell'atto di concessione del contributo per il sostegno nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali e dei partecipanti alla procedura di concessione di contributi per il sostegno nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il sottoscritto E.A. \_\_\_\_\_ si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*) e dal D.P.C.M. 16 settembre 2014 (*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri*). A tal fine l'E.A. è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web-<http://www.governo.it/amministrazionetrasparente>.
3. L'E.A. si impegna a trasmettere copia dei "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al D.P.C.M. 16 settembre 2014, costituisce causa di revoca del contributo concesso, secondo la disciplina del presente atto.
4. Il sottoscritto E.A. dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

5. Il sottoscritto *E.A.* si impegna a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
6. Il sottoscritto *E.A.*, in caso di *assegnazione del contributo*, si impegna a riferire tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione *dell'atto di concessione del contributo* nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il sottoscritto *E.A.* prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro Soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione *dell'atto di concessione* e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Il sottoscritto *E.A.* è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il Contratto si risolverà di diritto.
7. Il sottoscritto *E.A.* dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. L'*E.A.* dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile con altri Soggetti partecipanti alla procedura.
8. Il sottoscritto *E.A.* si impegna a rendere noti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il Contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura in oggetto.
9. Il sottoscritto *E.A.* prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
  - a. esclusione dalla procedura in oggetto;
  - b. risoluzione della concessione del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute fatto salvo il risarcimento dei danni subiti;
  - c. esclusione dell'*E.A.* dalle procedure di affidamento indette dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi 3 (tre) anni.

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali e all'*E.A.* alle procedure in oggetto, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data, \_\_\_\_\_

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segreteria Tecnica della CAI  
Cons. Anna Maria VILLA  
Coordinatore della Segreteria Tecnica

Firma del legale rappresentante dell'*E.A.*